

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/723 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

che stabilisce norme dettagliate per quanto riguarda il riconoscimento dei certificati dei piloti rilasciati da paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'adozione del regolamento (UE) 2018/1139, in particolare dell'articolo 68, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda il riconoscimento di certificati e altri documenti che attestano la conformità alle norme dell'aviazione civile e sono rilasciati conformemente alla normativa di un paese terzo, e che garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dal regolamento (UE) 2018/1139.
- (2) L'obiettivo principale del presente regolamento è allineare il quadro giuridico vigente al regolamento (UE) 2018/1139 ed è quindi opportuno trasferire in un atto delegato il contenuto dell'articolo 8, dell'allegato III e delle disposizioni correlate del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ⁽²⁾ che riguardano il riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi terzi. Inoltre tali disposizioni dovrebbero ora includere anche norme sul riconoscimento dei certificati relativi a palloni e alianti rilasciati da paesi terzi.
- (3) Nel regolamento (UE) n. 1178/2011 sono elencate le condizioni per il riconoscimento di licenze dei paesi terzi. A determinate condizioni una licenza di pilota rilasciata da un paese terzo può attualmente essere riconosciuta dagli Stati membri oppure il titolare di una tale licenza può ottenere un credito all'atto della presentazione della domanda di licenza in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011. Tale credito è attualmente determinato sulla base di una raccomandazione di un'organizzazione di addestramento autorizzata.
- (4) Le norme applicabili alle organizzazioni di addestramento che forniscono corsi di addestramento per alcune licenze e abilitazioni di pilota non commerciale sono state semplificate ed è stata introdotta l'organizzazione di addestramento dichiarata (DTO) a norma del regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione ⁽³⁾. Le norme relative al riconoscimento di licenze dei paesi terzi dovrebbero essere quindi aggiornate al fine di consentire alle DTO di attribuire un credito ai titolari di licenze di paesi terzi che richiedono una licenza rilasciata nell'ambito del quadro giuridico dell'Unione.
- (5) È pertanto opportuno sopprimere l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1178/2011 e l'allegato III del medesimo regolamento, che attualmente stabiliscono requisiti per il riconoscimento delle licenze di paesi terzi,

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione, del 31 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto concerne le organizzazioni di addestramento dichiarate (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 13).

